

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese per la  
conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO  
CONSULENTE DEL LAVORO

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Aprile 2016*

# Lavoro

## Previdenza, 'buste arancioni' in arrivo per 150mila italiani

*Conterranno la data di uscita dal lavoro e una simulazione del futuro assegno previdenziale. Da oggi le prime consegne*

Da oggi, circa 150mila italiani inizieranno a trovare nella buca delle lettere la 'busta arancione', la comunicazione invitata dall'Inps che contiene la simulazione standard del futuro assegno pensionistico e la data di uscita dal lavoro.

L'annuncio delle prime spedizioni è stato confermato nei giorni scorsi, in un tweet, dal Presidente dell'istituto Tito Boeri. Le buste, spiegano dall'Inps, saranno inviate su tutto il territorio nazionale, senza Regioni o Comuni pilota, per rendere il più capillare possibile la loro diffusione e per la consegna della gran parte di questo primo «pacchetto» bisognerà aspettare i giorni successivi al weekend del ponte del 25 Aprile. Per Boeri si tratta di una operazione "importante, perché in Italia c'è una bassa cultura previdenziale e una consapevolezza finanziaria ancora più bassa, soprattutto fra i giovani".

Il servizio di 'busta arancione', analogo a quello da anni attivo in Svezia, è disponibile anche online sul sito dell'INPS.

## Distacco transnazionale: approvato lo Schema di Decreto Legislativo

*È stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel corso della seduta n.112, lo Schema di Decreto Legislativo n. 296 con cui viene ridefinita la disciplina del distacco transnazionale.*

Il provvedimento, già trasmesso alle Commissioni lavoro di Camera e Senato, seguirà ora l'usuale iter di approvazione che dovrebbe concludersi entro la metà di giugno. In sintesi:

Vengono individuati puntuali criteri volti ad accertare l'autenticità del distacco e la reale ed effettiva "consistenza" dell'azienda che distacca (es: il numero dei contratti eseguiti, l'ammontare del fatturato, ecc): se si accerta che il distacco non è autentico, si prevedono sanzioni pecuniarie (max. € 50.000) ed il lavoratore si considera alle dipendenze dell'utilizzatore (art. 3);

Si sancisce la piena applicazione del principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori diretti di pari livello in Italia, specificatamente anche in caso di distacco tramite agenzia, e ricomprendendovi le previsioni di cui al CCNL (art. 4);

Viene sancita espressamente la responsabilità solidale dell'utilizzatore in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte del distaccante, anche in caso di somministrazione transnazionale (art. 4);

Viene introdotto un obbligo di nominare un referente in Italia, incaricato di inviare e ricevere i documenti (in difetto si considera l'utilizzatore) e di trattare con le parti sociali per la contrattazione di secondo livello. In caso di omissione, sanzione fino a € 6.000 (artt. 9 e 11);

Viene introdotto un obbligo di comunicazione preventiva a carico del distaccante: l'impresa che distacca lavoratori in Italia deve comunicare al Ministero del Lavoro, 24 ore prima l'inizio del distacco, una serie di informazioni (dati identificativi del distaccante, del distaccatorio, dei lavoratori, numero di autorizzazione, dati del referente in Italia, tipologia dei servizi, ecc.). In caso di omissione, sanzione fino a € 500 per ogni lavoratore (artt. 9 e 11);

- Previsto un obbligo di tenuta di documentazione in italiano: in costanza di rapporto e fino a due anni dalla fine del distacco, il distaccante deve predisporre copia in italiano del contratto di lavoro, della busta paga, della documentazione attestante il pagamento della retribuzione, ecc. In caso di omissione, sanzioni fino a € 3.000 per ogni lavoratore (artt. 9 e 11).

Il Decreto infine prevede disposizioni che disciplinano la cooperazione tra Stati nell'attività di verifica dell'autenticità dei distacchi e di perseguimento e repressione dei distacchi abusivi (Capo II) nonché, in dettaglio, la disciplina relativa alla esecuzione delle sanzioni amministrative (Capo IV).



## **Giovani in agricoltura: al via le domande**

*L'ISMEA ha pubblicato sul proprio sito le modalità operative per accedere agli incentivi previsti per il ricambio generazionale in agricoltura.*

L'opportunità si rivolge ai giovani tra i 18 ed i 40 anni residenti in Italia, in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, attestate da almeno uno dei seguenti requisiti:

- titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;
- titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;
- esperienza lavorativa, dopo aver assolto l'obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale;
- attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione professionale.

In base al bando saranno concessi contributi in conto interessi fino a 70.000 euro di cui il 60% all'avvio sarà erogato all'avvio dell'ammortamento dell'operazione e il 40% all'esito della corretta attuazione del piano aziendale.

La durata dell'ammortamento potrà variare dai 15 ai 30 anni.

Lo sportello telematico per presentare le domande resterà aperto fino al 10 giugno 2016.



## **Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di febbraio 2016**

*Complessivamente le assunzioni (attivate da datori di lavoro privati) a febbraio 2016 sono risultate 341.000, con un calo di 48.000 unità (-12%) sul febbraio 2015; a gennaio il calo era risultato del 17%.*

Questo rallentamento ha coinvolto essenzialmente i contratti a tempo indeterminato: -46.000, pari a -33% sul febbraio 2015 (a gennaio la contrazione sul corrispondente mese 2015 era stata pari a -34%). Per i contratti a tempo determinato a febbraio si registrano 231.000 assunzioni, una dimensione del tutto analoga a quella degli anni precedenti (-1% sia sul febbraio 2015 sia sul febbraio 2014); a gennaio 2016 la contrazione era risultata, rispetto a gennaio 2015, del 9%. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono state quasi 15.000 (-3%).

Quanto alle cessazioni, complessivamente risultano diminuite del 7%; quelle a tempo indeterminato risultano di pari consistenza con febbraio 2015. Il flusso di trasformazioni a tempo indeterminato è in forte contrazione (-50%). I flussi di rapporti di lavoro nei primi due mesi del 2016 risentono dell'effetto anticipo legato al fatto che dicembre 2015 era l'ultimo mese per usufruire dell'esonero contributivo triennale. In quel mese si sono registrati quasi 400.000 rapporti di lavoro instaurati - attivati o trasformati - con esonero contributivo, pari a quasi quattro volte la media degli 11 mesi precedenti (107.000).

## **Ocse, Troppe tasse sui salari**

*A sostenerlo è l'ultimo studio targato Ocse che ha analizzato le tasse in circa 40 paesi, prendendo lo stipendio medio annuo, sottraendo le imposte sul reddito statali e locali e i contributi previdenziali dei dipendenti.*

L'organizzazione internazionale ha inoltre usato come benchmark un lavoratore senza figli o persone a carico. E come potevamo immaginare, l'Italia non è messa bene visto che registra un cuneo fiscale al 49% (+0,76% rispetto al 2014), ed è quindi al quarto posto della classifica a parimerito con l'Ungheria e dietro solo a Germania (49,4%), Austria (49,5%) e Belgio (55,3%). Addio quindi alla media che ha bloccato l'asticella sul 35,9%. Tutta colpa delle imposte sul reddito. Se prendiamo ad esempio il salario lordo (quello che si vede in busta paga), in Italia, dove risulta pari a 41.250 dollari, registra un prelievo complessivo del 32,6%, derivante da un'incidenza delle imposte sul reddito pari al 23,1% e da contributi sociali per il 9,5%.

A subire le tasse sono soprattutto le famiglie monoreddito con due figli tanto che proprio questa fascia fa salire l'Italia addirittura al terzo posto: il cuneo in media è aumentato di 0,93 punti al 39,9%. Se scorriamo (in allegato lo studio completo) i dati, il nostro Paese lo troviamo al 15esimo posto per costo totale del lavoro (54.484 dollari per dipendente "single" a parità di potere d'acquisto) e al 19esimo per salario lordo con 41.250 dollari. Espresso in valuta nazionale, il salario medio lordo italiano risulta di 30.710 euro, con un incremento dell'1% sul 2014, pari all'aumento della tassazione sul reddito.

## **Inps: congedo indennizzato per donne vittime di violenza**

L'Inps ha pubblicato la circolare n. 65 del 15 aprile 2016 sul congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, che consente alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato di avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati; le istruzioni della circolare sono riferite alle lavoratrici del settore privato, sia per il pagamento delle indennità sia per gli aspetti correlati alla contribuzione figurativa, mentre le lavoratrici del settore pubblico, alle quali l'indennità per il congedo in questione è corrisposta dall'Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto per i trattamenti di maternità, sono contemplate per gli aspetti che riguardano la copertura figurativa dei periodi di congedo fruiti



## **Firmato il decreto per il "part-time agevolato"**

*È stato firmato dal Ministero del Lavoro il Decreto del 13 aprile 2016, che punta a promuovere un principio di "invecchiamento attivo", ovvero di uscita graduale dall'attività lavorativa.*

Si tratta del cosiddetto "part-time agevolato", una misura sperimentale prevista da una norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016. In pratica, un punto di svolta che consentirà al lavoratore di concordare col datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell'orario tra il 40 ed il 60%, e di ricevere mensilmente l'importo corrispondente ai contributi previdenziali e alla contribuzione figurativa. In base alle previsioni del testo normativo, la misura è fruibile dai lavoratori del settore privato, con contratto a tempo indeterminato e orario pieno, che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti e diventerà operativo dopo la relativa registrazione. Per i lavoratori che faranno ricorso all'agevolazione, cambierà, dunque, il contenuto della busta paga. In aggiunta alla retribuzione per il part-time, sarà erogata una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l'orario non lavorato. Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconoscerà al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell'età pensionabile il lavoratore percepirà l'intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione. Il decreto fornisce fin da subito un fondamentale chiarimento sulla somma erogata mensilmente dal datore di lavoro: oltre a non concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente, l'importo in denaro corrispondente ai contributi previdenziali sull'orario non lavorato è onnicomprensivo e non è assoggettato ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, è riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018.

## Fisco

### **Cartelle di pagamento: Interessi più bassi per i versamenti effettuati in ritardo**

A partire dal 15 maggio gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate infatti, ridetermina il tasso da applicare su base annua, che passa pertanto dal 4,88% al 4,13%.

**Il meccanismo del ricalcolo degli interessi** – La nuova misura degli interessi, come previsto dall'art. 30 del DPR n. 602/73, è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi che, come comunicato dalla Banca d'Italia, nel 2015 ha registrato una leggera flessione.

**60 giorni per evitare che scattino gli interessi di mora** - In pratica, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicheranno gli interessi di mora al tasso determinato annualmente che, dal 15 maggio, in funzione del nuovo ricalcolo, registra una discesa dal 4,88% al 4,13%.

**La platea dei contribuenti interessati** - Il nuovo tasso è dovuto dai contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento.

### **Fisco. Unimpresa, 800 sconti e agevolazioni valgono 313 mld, +60 mld in 5 anni**

***Nell'uso delle eccezioni tributarie, l'Italia (8% del pil, prima in Europa) è seconda dietro l'Australia (8,2%) e precede gli Stati Uniti d'America (7,6%), la Gran Bretagna (5,9%), la Spagna (3,8%), la Francia (2,2%) e la Germania (0,8%). Il presidente Longobardi: "Giusto riordinare il sistema delle tax expenditure, ma attenzione a non penalizzare pmi e famiglie con redditi bassi"***

Valgono oltre 313 miliardi di euro e sono quasi 800, in Italia, le agevolazioni fiscali per imprese e famiglie, una realtà cresciuta sistematicamente negli ultimi 5 anni: nel 2011 si attestavano a 250 miliardi ed erano 720. Una situazione che pone il nostro Paese in cima alla classifica di quelli che in Europa e nel Mondo fanno maggior ricorso, in rapporto al prodotto interno lordo, alle "eccezioni" in campo tributario: l'Italia (8% del pil) è seconda dietro l'Australia (8,2%) e precede gli Stati Uniti d'America (7,6%), la Gran Bretagna (5,9%), la Spagna (3,8%), la Francia (2,2%) e la Germania (0,8%). In Italia, primo Paese europeo nell'utilizzo delle eccezioni fiscali, tra il 2011 e il 2016 si è registrata una variazione in positivo, in termini percentuali, dell'11% per quanto riguarda il numero delle voci che compongono la complessa mappa di sconti tributari, salita di oltre il 23% in termini di valore. E' quanto emerge da un'analisi del Centro studi di Unimpresa, secondo cui si tratta di una tendenza in netto contrasto con i molteplici progetti di revisione delle cosiddette "tax expenditure" varati a più riprese da quasi tutti i governi negli ultimi anni.

Secondo l'analisi di Unimpresa, basata su dati del ministero dell'Economia, Le agevolazioni fiscali in vigore nel 2016 sono dunque 799 e valgono 313,1 miliardi, 43 in più rispetto alle 756 del 2015 quando l'ammontare si era attestato a 289,5 miliardi; nel 2014 si era registrata una lieve diminuzione degli sconti in termini quantitativi sull'anno precedente (742 contro i 744 del 2013) che tuttavia erano saliti di 8,5 miliardi (da 267 miliardi a 275,5 miliardi). Nel 2012 erano 723 (270,6 miliardi) e nel 2011 720 (253,7 miliardi). In cinque anni, dal 2011 al 2016, la

mappa di sconti e agevolazioni fiscali è aumentata di 79 voci (+10,97%) e di 59,4 miliardi (+23,41%).

Quanto al confronto internazionale, l'Italia in cima alla classifica sul peso delle tax expenditure rispetto al pil. Il nostro Paese (8%) è primo in Europa nel Mondo è secondo dietro l'Australia (8,2%) e precede: Stati Uniti d'America (7,6%), Gran Bretagna (5,9%), Spagna (3,8%), Grecia (3%), Austria (2,9%), Danimarca (2,8%), Norvegia (2,6%), Francia (2,2%), Canada (2%), Olanda (1,9%), Germania (0,8%) e Portogallo (0,6%).



## **Debiti con il fisco, contribuenti decaduti, riammissione possibile al pagamento rateale**

Pronti i chiarimenti delle Entrate sulla riammissione ai piani di rateazione. La legge di Stabilità, infatti, ha introdotto la possibilità per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza di essere riammessi al pagamento rateale, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. Con la Circolare 13/E, l'Agenzia delle Entrate precisa i termini e le modalità degli adempimenti necessari a consentire la riammissione al beneficio.

**La platea dei contribuenti interessati alla riammissione** – In particolare, chiarisce il documento di prassi, i contribuenti che possono essere riammessi in rateazione devono aver precedentemente definito le somme dovute mediante un atto di adesione all'accertamento, al processo verbale di constatazione o all'invito a comparire, oppure, per acquiescenza. Inoltre, prosegue la Circolare, devono aver optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive. Ne rimangono esclusi i contribuenti decaduti che hanno avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione.

**Riammissione consentita per le sole imposte dirette** – Due ulteriori condizioni definiscono la possibilità della riammissione. La prima riguarda la decadenza, verificatasi "nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015", ossia nell'arco temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015. La seconda condizione richiede che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette. Dunque, limitatamente al versamento dell'Irpef, Ires, Addizionali e Irap. Restano quindi escluse le altre tipologie d'imposta tra cui, ad esempio, l'Iva.

**Corsia semplificata per la riammissione, né moduli né istanze, è sufficiente effettuare il pagamento** – Il contribuente, continua la Circolare, può essere ammesso alla rateazione se effettua il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente è tenuto a trasmettere all'Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l'Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata. L'acquisizione della quietanza, precisa il documento di prassi, è indispensabile affinché l'Ufficio stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento.

**Ricalcolo delle rate** – Lo stesso Ufficio provvede al ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all'originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con gli importi da versare.

Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo – Dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l'Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi. Ripreso l'iter della rateazione, puntualizza la Circolare, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio.

## **Dichiarazione di non detenzione Tv: c'è tempo fino al 16 maggio**

I contribuenti hanno più tempo per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla Tv. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, infatti, viene spostato al 16 maggio 2016 il termine unico entro cui presentare la dichiarazione, sia in forma cartacea che online. In questo modo, i contribuenti possono presentare la dichiarazione in tempo utile per evitare l'addebito del canone da parte delle imprese elettriche, a partire dal mese di luglio 2016, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge. Il provvedimento pubblicato oggi aggiorna anche le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva, per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del canone di abbonamento alla televisione. Il modello di dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la compilazione del modello, approvati con il provvedimento del 24 marzo 2016, vengono quindi sostituiti da quelli approvati con il nuovo provvedimento. Restano ovviamente valide le dichiarazioni di non detenzione già presentate.

# **Detassazione, si riparte**

[enti e istituzioni](#) 04 aprile 2016 - a cura di Admin

*Firmato il decreto Lavoro-Economia che disciplina i premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata al 10%*

Firmato, lo scorso 25 marzo, il decreto che disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Con la firma dei ministri del Lavoro, Giuliano Poletti, e dell'Economia, Pier Carlo Padoan, si avvia quindi verso la concreta applicazione la norma, contenuta nella legge di stabilità 2016, che prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro»), in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50 mila Euro.

Il decreto, disciplina, inoltre, gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro e l'erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale (come, ad esempio, servizi di educazione e istruzione per i figli, o di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, etc.).

Le risorse necessarie, secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità, verranno reperite dal Fondo per l'occupazione, per un ammontare di 344,7 milioni per l'anno 2016, 325,8 milioni per il 2017, 320,4 milioni per il 2018, 344 milioni per il 2019, 329 milioni per l'anno 2020, 310 milioni per il 2021 e 293 milioni annui a decorrere dal 2022.

## **I criteri di misurazione per i premi di risultato**

Il decreto dispone che i contratti collettivi di lavoro debbano prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

## **La partecipazione agli utili dell'impresa**

Il decreto chiarisce che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile e che l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% si applica anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.

## **Coinvolgimento paritetico dei lavoratori**

Il decreto stabilisce che l'incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata venga riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione.

## **Deposito e monitoraggio dei contratti**

L'applicazione dell'imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro. Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto.

## **La Precompilata 2016 per 30 milioni di cittadini - Quest'anno anche spese sanitarie, universitarie e previdenza complementare**

30 milioni di contribuenti possono accedere e visualizzare la propria dichiarazione dei redditi con tutti i dati già inseriti dal Fisco. Dal prossimo 2 maggio sarà invece possibile inviarla, integrarla o modificarla. Quest'anno i cittadini troveranno già incluse anche le spese sanitarie: 520 milioni di nuovi dati per un controvalore di 14,5 miliardi di euro, cui si aggiungono altri oneri come le spese universitarie, il bonus ristrutturazioni ed energia, i contributi per la previdenza complementare, per un ulteriore controvalore di 37,4 miliardi di euro. In totale, si tratta di 700 milioni di informazioni aggiuntive confluite nei server dell'Agenzia e di Sogei. Si tratta delle voci di spesa più frequentemente riportate in dichiarazione che ampliano potenzialmente la platea di contribuenti che quest'anno potranno accettare direttamente il modello come predisposto dal Fisco, tenendosi così anche al riparo da eventuali controlli. Non solo più dati, ma anche più destinatari: la precompilata 2016 non si rivolge solo ai circa 20 milioni di contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati, o di pensione, ma anche a circa 10 milioni di soggetti che utilizzano il modello Unico persone fisiche. Saranno i cittadini stessi a optare per l'uno o l'altro modello grazie a un semplice menù che li indirizzerà verso quello più adatto in base alle loro caratteristiche. Potenziati, in vista della nuova stagione dichiarativa, anche i canali di assistenza dell'Agenzia, mentre sono al via una serie di iniziative per aiutare i contribuenti a prepararsi all'appuntamento del 2 maggio, quando sarà possibile

inviare il modello, con o senza modifiche. Per completare tutte le operazioni c'è tempo fino al 7 luglio per chi usa il 730 o al 30 settembre per chi utilizza Unico.

**I nuovi dati già pronti in dichiarazione** - Entrano nella "release" 2016, 700 milioni di dati in più, relativi a spese sanitarie (al netto dei farmaci da banco), spese universitarie, spese funebri, contributi per la previdenza complementare e a spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica sin dal primo anno di sostenimento della spesa. Si tratta di oneri che negli anni passati hanno fatto registrare le frequenze più alte in sede di compilazione della dichiarazione. In prospettiva, dunque, si allarga la fetta di cittadini che quest'anno potrebbe decidere di accettare direttamente la dichiarazione predisposta dal Fisco, con notevoli benefici sia in termini di semplificazioni sia di controlli. In caso di dichiarazione 730 accettata senza modifiche, infatti, è l'Agenzia delle Entrate a certificare la correttezza dei dati riportati. Beneficio che si estende anche a coloro che inviano il modello tramite Caf e professionisti: solo a questi ultimi, infatti, si rivolge il Fisco in caso di controlli sulla documentazione. I vantaggi sui controlli si applicano solo ai cittadini che presentano il 730 e non anche a coloro che utilizzano il modello Unico precompilato. Per questi ultimi non è inoltre prevista la possibilità di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati dell'Agenzia.

**Più di 7 milioni di italiani con il bonus ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico** - Oltre alle spese sanitarie, i nuovi dati che trovano da quest'anno spazio nella dichiarazione precompilata, spese funebri, contributi per la previdenza complementare e a spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, sono quantificabili in termini di spesa sostenuta dai contribuenti in 37,4 miliardi di euro.

In dettaglio, sul podio salgono i bonus per ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico, per i quali sono giunti 7,4 milioni di comunicazioni di avvenuto bonifico, per una spesa complessiva di 27,2 miliardi di euro. Al secondo posto coloro che si avvalgono della previdenza complementare, ben 3,6 milioni di soggetti, per un importo di oltre 4,7 miliardi. Per quanto riguarda le spese di istruzione le Università hanno inviato all'anagrafe tributaria più di 3 milioni di comunicazioni per un importo di 2,4 miliardi di euro. Chiudono l'elenco i 3 i miliardi di euro destinati nel 2015 dagli italiani alle spese funebri.

**Pochi passi da seguire per accedere alla dichiarazione** - Un apposito collegamento disponibile sul sito dell'Agenzia, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), conduce direttamente all'area di autenticazione. Per entrare nel modello è possibile scegliere tra diverse chiavi di accesso: il codice Pin per i servizi telematici dell'Agenzia, che può essere richiesto sullo stesso sito, presso gli uffici territoriali o utilizzando l'app "AgenziaEntrate"; in alternativa, possono essere utilizzati anche la Carta Nazionale dei Servizi, il Pin dispositivo rilasciato dall'Inps e Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. In alternativa, per il modello 730 il contribuente può sempre scegliere di delegare un intermediario (Caf, professionisti abilitati e sostituti d'imposta). Una volta all'interno dell'area autenticata, l'applicazione aiuterà il contribuente a scegliere il modello più adatto alle sue esigenze. Sarà inoltre visualizzabile l'elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione, con indicazione dei dati inseriti e non inseriti e le relative fonti informative. Da quest'anno è possibile accedere al sito di assistenza e alla dichiarazione precompilata con lo smartphone e con il tablet anche mediante il collegamento presente nell'app "AgenziaEntrate".

**Online e "on the road" informazioni e assistenza a tutto campo** -

Contemporaneamente, partono le iniziative di comunicazione dell'Agenzia per informare i cittadini su come visualizzare, eventualmente modificare e inviare la dichiarazione. E' online sul canale Youtube dell'Agenzia un video *tutorial* (<https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo>) tradotto anche nel linguaggio dei segni a cura dell'Ente nazionale sordi (ENS), che illustra passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all'area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all'interno della dichiarazione, mentre sono già on air sugli spazi gratuiti della Rai gli spot realizzati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze insieme all'Agenzia delle Entrate. All'insegna del dialogo l'account Twitter delle Entrate, che come l'anno scorso ospiterà sessioni aperte in cui i funzionari del Fisco risponderanno alle domande dei cittadini. In agenda anche l'apertura di una pagina Facebook dedicata alla dichiarazione precompilata, uno spazio interattivo in cui gli esperti risponderanno ogni giorno, in alcune finestre temporali, a una selezione di domande poste dagli utenti.

Scalda i motori, infine, il camper dell'Agencia, che anche quest'anno girerà l'Italia con il progetto "Il Fisco mette le ruote". Presso l'ufficio mobile attrezzato sarà possibile richiedere direttamente il Pin per l'accesso alla dichiarazione online e ricevere tutta l'assistenza necessaria. Il tour si svolgerà dal 2 maggio al 7 luglio e attraverserà tutta l'Italia.



### **Semplificazioni per le comunicazioni da trasmettere alle Entrate Niente *spesometro* per la Pa grazie a fattura elettronica e *split payment* Per commercianti al dettaglio e tour operator niente obbligo sotto i 3mila euro senza Iva**

Il Fisco va incontro alle richieste di commercianti al dettaglio e pubbliche amministrazioni limitando anche per quest'anno l'obbligo di comunicazione delle operazioni IVA. In particolare, dopo l'entrata a regime della fattura elettronica Pa e l'introduzione dello *split payment* (operata dalla legge di Stabilità 2015), con un provvedimento l'Agencia esclude, anche per il 2015, la pubblica amministrazione dall'invio dello *spesometro*. Inoltre, le Entrate ricordano che, in base a un'altra semplificazione prevista in via sperimentale per l'anno 2016 dalla legge di Stabilità, sono esclusi dallo *spesometro* anche i soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria.

**Adempimento più snello per gli enti pubblici, niente *spesometro* per la Pa** – Nel provvedimento che sarà pubblicato nei prossimi giorni viene stabilita, per il 2015, l'esclusione dagli obblighi della comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sia per le amministrazioni pubbliche sia per quelle autonome. Questa previsione, come illustrato nel testo dello specifico provvedimento, si colloca in un'ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria. In particolare, l'obiettivo esplicito è di proseguire sulla strada aperta con l'adozione della fatturazione elettronica prima e con l'introduzione successiva dello *split payment*, in modo da continuare nello sfortimento e nella riduzione delle incombenze che gravano sugli enti pubblici.

**Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro** – Anche quest'anno i soggetti che operano al dettaglio e gli operatori turistici (articoli 22 e 74-ter del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell'Iva, effettuate nel 2015. E' una semplificazione che viene incontro alle esigenze e alle difficoltà segnalate dagli operatori del settore.

## **Fiducia dei consumatori in calo, sale quella delle imprese**

Ad aprile 2016 l'indice del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, diminuisce lievemente, passando a 114,2 da 114,9 del mese precedente; per quanto riguarda, invece, le imprese, l'indice composito del clima di fiducia (Iesi, Istat economic sentiment indicator), in base 2010=100, aumenta a 102,7 da 100,2. Tutte le stime riferite alle componenti del clima di fiducia dei consumatori diminuiscono: quella economica a 140,5 da 142,7, quella personale a 104,8 da 105,7, quella corrente a 110,0 da 111,1 e quella futura a 120,2 da 120,6. I giudizi sull'attuale situazione economica del Paese peggiorano (a -38 da -34 il saldo) mentre per le attese aumentano i pareri favorevoli: il saldo passa a 8 da 5. I giudizi sui prezzi nei passati 12 mesi non variano: il saldo si attesta a -36; mentre, le attese per i prossimi 12 mesi, esprimono tendenze al ribasso (a -33 da -30 il saldo). Peggiorano le aspettative sulla disoccupazione (il saldo passa a 21 da 12). Riguardo le imprese, il clima di fiducia sale nella manifattura (a 102,7 da 102,2), nelle costruzioni (a 121,2 da 118,4) e nei servizi di mercato (a 107,8 da 103,6), mentre scende nel commercio al dettaglio (a 102,0 da 104,9). Nelle imprese manifatturiere migliorano le attese sulla produzione (a 10 da 9), peggiorano i giudizi sugli ordini (a -14 da -13), mentre i giudizi sulle scorte rimangono stabili a 4. Nelle costruzioni migliorano sia i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione sia le attese sull'occupazione (a -35 da -37 e a -5 da -7, rispettivamente). Nei servizi crescono i giudizi e le attese sugli ordini (a 12 da 0 e a 8 da 2, i rispettivi saldi) mentre peggiorano le attese sull'andamento dell'economia italiana (a 2 da 7). Nel commercio al dettaglio peggiora sia il saldo dei giudizi sulle vendite correnti (a 1 da 5), sia quello relativo alle attese sulle vendite future (a 23 da 28); le scorte di magazzino rimangono stabili (a 11).

## **Commercio in lieve ripresa**

*Ridurre peso fisco per rafforzare ripartenza spesa. Bene ipotesi di intervento su Irpef*

Un dato positivo, sopra le aspettative. Anche se una rondine non fa primavera, speriamo che il buon andamento delle vendite a febbraio annunci finalmente l'arrivo della bella stagione pure per i consumi, e che le famiglie italiane siano in condizioni di tornare a spendere dopo lo stallo degli ultimi mesi. Così Confesercenti sui dati relativi alle vendite di febbraio diffusi oggi da Istat, che segnano un buon aumento sull'anno dopo il calo di gennaio. Le vendite sono finalmente tornate al segno più, in valore e volume, per tutte le dimensioni di attività, anche se pure in questo caso si evidenzia il gap tra grandi e piccole superfici, con una crescita della GDO (+3,5%) quasi doppia rispetto a quella messa a segno dai negozi tradizionali (+1,8%).

Il risultato positivo è da attribuire in primo luogo ai prodotti alimentari, ma spiccano anche le buone performance dei prodotti di profumeria (+3%) e in generale di tutti i prodotti legati alla casa, dall'utensileria ai generi casalinghi, fino ai mobili di arredo. In parte gli italiani affrontano finalmente acquisti rimandati da tempo, ma si evidenzia anche una ritrovata attenzione dei consumatori per la dimensione domestica. In generale, la buona performance del mese scorso ha ricevuto un piccolo aiutino anche dalla presenza di un giorno in più – il 29 febbraio – e dall'anticipo delle festività legate al carnevale. Ma incide soprattutto la bassa inflazione, che ha contribuito al recupero del potere d'acquisto: rispetto allo scorso anno, la discesa dei prezzi permetterebbe, a parità di beni e servizi acquistati, un risparmio di circa 2 miliardi di euro per i consumatori italiani. Ora, per consolidare la ripartenza dei consumi, che ricordiamo essere in questa fase uno dei principali impulsi alla crescita del Pil, sarebbe opportuno procedere a una

riduzione del carico fiscale che pesa sugli italiani. Fonti di stampa hanno ipotizzato più volte in questi giorni che l'esecutivo stia analizzando l'ipotesi di un taglio o una rimodulazione dell'Irpef: un intervento che non potremmo che valutare positivamente, visto che permetterebbe di liberare non solo le risorse delle famiglie, ma anche di dare un po' di respiro alle imprese di minori dimensioni, ancora in affanno.

## **Imprese: più aperture (+0,1%) meno chiusure (-4,4%) nel I trimestre 2016**

*13mila società in più, 21mila imprese individuali in meno - Nuovo calo dei fallimenti (-5,4%)*

Nuova frenata dei fallimenti mentre il saldo tra iscrizioni e cessazioni di imprese, pur negativo, mette a segno il miglior risultato degli ultimi cinque anni. Alla fine di marzo complessivamente il totale delle imprese italiane risulta pari a 6.038.891 unità, di cui 1.347.820 artigiane. E' quanto emerge dall'analisi dei dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese tra gennaio e marzo 2016, diffusi da Unioncamere - InfoCamere, secondo cui il tessuto imprenditoriale si riduce di -12.681 unità. Questa flessione però, comune a tutti i trimestri di inizio d'anno tradizionalmente caratterizzati da un bilancio negativo a causa del concentrarsi delle cancellazioni sul finire dell'anno precedente, è meno consistente rispetto al passato. Intanto tra gennaio e marzo sono diminuite del 5,4% le nuove aperture di procedure fallimentari (3.396 in totale). I primi tre mesi dell'anno hanno fatto registrare una sostanziale stabilità delle iscrizioni che ammontano a 114.660 unità (+158 rispetto allo stesso periodo del 2015) e una sensibile riduzione delle chiusure scese a 127.341 unità, il valore più contenuto degli ultimi undici anni. L'intero saldo negativo del trimestre può sostanzialmente essere attribuito alle sole imprese artigiane. Le cancellazioni (40.218) sono le più basse degli ultimi dieci anni, ma anche le iscrizioni hanno continuato nella loro lenta e costante flessione: il dato del trimestre da poco concluso è il più basso dal duemila ad oggi. I settori che vedono aumentare in modo apprezzabile la propria base imprenditoriale sono quelli del noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese (+1.579 imprese, di cui 483 artigiane), le attività immobiliari (+896) e l'alloggio e la ristorazione (+662). Sul fronte opposto ad arretrare maggiormente sono i settori delle costruzioni (- 6.294 imprese, -0,74%) e del commercio (-5.680 unità, -0,37%). Tra le forme giuridiche, il segmento più dinamico del nostro tessuto imprenditoriale continua ad essere quello delle società di capitali, aumentate di 13mila unità (pari ad un tasso di crescita dello 0,88%). Una vitalità che solo in parte riesce a controbilanciare il saldo negativo delle ditte individuali, diminuite nel periodo di 20.930 unità (pari allo 0,65% in meno). Un risultato quest'ultimo comunque migliore di quello del 2015 quando si attestò a -25mila unità.

## **CNA: "Servono politiche e interventi a misura delle piccole imprese"**

"Se l'innovazione e il progresso tecnologico sono, e rimarranno, la principale fonte di competitività per l'Italia, allora l'obiettivo della politica dev'essere quello di avvicinare le imprese ai temi dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione. In Italia dal 2008 al 2015 la produzione è calata del 10 per cento, si è perso un milione di posti di lavoro. La ripartenza c'è, ma è ancora troppo incerta, va incoraggiata con vigore. Abbiamo bisogno di politiche e iniziative incisive. Abbiamo apprezzato gli sforzi del Governo, da ultimo l'introduzione del super-ammortamento nella Legge di Stabilità, ma gli interventi proposti, specie in tema di ricerca e sviluppo, sono molto spesso a taglia unica. E non è la taglia delle micro e delle piccole imprese, la nostra taglia, la taglia della stragrande maggioranza delle imprese italiane". Lo ha affermato Sergio Silvestrini, Segretario Generale della CNA, a margine di "I2b Innovation to Business", l'evento che si tiene ad Ancona e che lui stesso conclude. "Mettiamoci d'accordo. In Italia - ha sottolineato - l'innovazione nelle piccole imprese non è all'anno zero. Eurostat ha certificato che fanno meglio della media europea sull'innovazione di processo, di prodotto, del marketing e dell'organizzazione. Questo dimostra un potenziale enorme di competitività praticamente a germinazione spontanea che nasce quasi sempre all'interno dell'impresa, fra chi ci lavora ogni giorno. Non oso immaginare che cosa potrebbe scaturire in termini di crescita se potessimo collegare questo potenziale con le nostre eccellenze universitarie e con la rete diffusa di tutti i grandi centri di ricerca pubblici e privati".

“Occorre tornare a considerare il finanziamento pubblico – ha proseguito – quale strumento prioritario per garantire l’efficacia necessaria alle attività di ricerca, innovazione e sviluppo delle imprese, che vanno stimolate anche per favorire l’accesso ai programmi comunitari. Per questo – ha concluso Silvestrini – il finanziamento pubblico all’innovazione, rimodulato e rimodellato a misura delle piccole imprese, è il fattore decisivo per far ripartire in pieno il Paese”.

## **Draghi: la disoccupazione giovanile minaccia la pace sociale**

*Il giorno dopo aver annunciato il potenziamento della politica monetaria espansiva della Bce, per sostenere la ripresa e allontanare la deflazione, il presidente dell’Istituto centrale europeo Mario Draghi parla di giovani e lavoro.*

La disoccupazione giovanile in Europa, dice il numero uno dell’Eurotower, “è una tragedia” in quanto impedisce ai giovani “di svolgere pienamente un ruolo nella società. Quando un giovane su due è senza lavoro come accade ancora in alcuni Paesi (in Italia è al 39,3%, Ndr) si crea un grave danno all’economia, perché la gente che vuole lavorare non può farlo e non si sviluppano attitudini”. In una intervista rilasciata al quotidiano britannico *The Guardian* – diffusa oggi ma che risale al 18 febbraio – [il banchiere centrale](#) avverte i governi europei: quello che si sta sottovalutando adesso, appunto l’elevata disoccupazione dei giovani, a lungo andare metterà in discussione la “pace sociale”. L’alto tasso di disoccupati “Sul lungo termine può portare a crescenti problemi sociali e sulla salute”.

## **Nel 2015 pressione fiscale in discesa al 42,9%**

*E’ ancora da assorbire lo shock fiscale della crisi del debito sovrano del 2011: in quattro anni +30,1 miliardi di euro, Pil -1,1 miliardi. Al 49,2% la pressione fiscale per i contribuenti onesti*

Nei prossimi giorni verrà varato il DEF 2016, il Documento di economia e finanza con cui il Governo indicherà il quadro di finanza pubblica per i prossimi anni e su cui si baseranno le valutazioni della Commissione europea dopo che l’8 marzo è stata [riscontrata per l’Italia la presenza di squilibri eccessivi](#), insieme a Francia, Portogallo, Bulgaria e Croazia. Nel merito è in corso una complessa trattativa con la Commissione in particolare sul livello del deficit e la flessibilità di bilancio che sarà concessa per il 2017 con l’obiettivo di disattivare clausole di salvaguardia che prevedono aumenti di Iva e accise per 15 miliardi e adottare provvedimenti in grado di sostenere la crescita e proseguire la riduzione della pressione fiscale.

In relazione al quadro macroeconomico – [le stime del DEF sono state validate dall’Ufficio parlamentare di bilancio \(Upb\) dopo la segnalazione dei rilievi in una versione preliminare](#) – il ridimensionamento della crescita economica e le condizioni di deflazione potrebbero condizionare il sentiero di riduzione del debito pubblico. Infatti mentre la Nota di aggiornamento del DEF di settembre indicava per il 2016 una crescita del Pil dell’1,6% e un tasso di inflazione dell’1,0%, il *consensus* riportato nell’[ultimo report di Banca d’Italia](#) per la crescita è all’1,3% e per l’inflazione allo 0,3%. Secondo lo [scenario meno favorevole stimato dall’Upb](#) – in cui il tasso di crescita del PIL medio annuo nel periodo 2015-19 sarebbe dell’1,6%, risultato di una crescita reale dell’1,1% e di un tasso di inflazione dello 0,5% – la regola del debito del Fiscal compact non verrebbe rispettata. A tal proposito l’ultima comparazione di Eurostat al III trimestre 2015 evidenzia che l’Italia ha un rapporto tra debito pubblico e PIL del 134,6%, secondo nell’Unione europea dietro al 171% della Grecia ma superiore al 130,5% del Portogallo, al 109,6% di Cipro e al 108,7% del Belgio.

### **Interruzione della malattia con giornate di ferie**

Il lavoratore può interrompere la malattia con giornate di ferie (maturate e non ancora godute) al fine di non superare il periodo di comporto. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza nr. 7433/2016. Un lavoratore era stato licenziato per superamento del periodo di comporto nonostante prima di tale termine aveva chiesto alla società datrice di usufruire di un periodo di ferie. Tribunale e Corte d'appello avevano ritenuto illegittimo il licenziamento, la società resisteva con ricorso per Cassazione. Deve rimarcarsi – ha esordito la suprema Corte -che secondo un primo orientamento il lavoratore non potrebbe scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, né imputare a ferie le assenze per malattia, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell'attività dell'impresa, e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro. Ma secondo un diverso e ormai consolidato indirizzo, deve invece ritenersi prevalente l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto, conseguendone che il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, gravando quindi sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare - ove sia stato investito di tale richiesta - di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto. L'orientamento risulta confermato dai successivi arresti di legittimità (cfr. Cass. 7 giugno 2013 n. 14471) ove sono valorizzati i canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, con conseguente cassazione della sentenza d'appello che "pur dando atto, correttamente, che non esisteva nessuna norma che imponesse l'accoglimento delle ferie - rimesse ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro chiamato a bilanciare esigenze contrapposte- non aveva tuttavia considerato che, al fine di evitare il licenziamento, e quindi la perdita del posto di lavoro, fonte di reddito per il lavoratore e la sua famiglia, l'ordinamento, in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, avrebbe imposto alla società di venire incontro alla richiesta del lavoratore, una volta ponderati i contrapposti interessi". Nella specie la sentenza impugnata ha accertato che il datore di lavoro non aveva neppure dedotto, né tampoco provato, la sussistenza di ragioni organizzative ostative alla concessione delle ferie, sicché il ricorso è stato ritenuto infondato.

### **Illegittimi gli accertamenti fiscali senza il pvc**

L'Ufficio fiscale non può emettere avvisi di accertamento a carico del contribuente ispezionato, se prima non ha rilasciato un regolare processo verbale di constatazione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con ordinanza nr. 6965 pubblicata l'8.4.2016, respingendo la diversa tesi dell'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio aveva emesso a carico di una Srl tre avvisi di accertamento relativi alla ripresa a tassazione di IVA, IRAP e IRES per varie annualità. La società contribuente impugnava tali atti deducendo che l'Ufficio, avendo compiuto accessi per l'acquisizione di documentazione, non aveva redatto alcun processo verbale di chiusura delle operazioni né aveva contestato alcuna violazione in un processo verbale di constatazione, mai adottato, notificando i tre avvisi senza il rispetto del termine dilatorio di cui all'art.12 c.7 l.n.212/2000. Il giudice di primo grado accoglieva i ricorsi e poi la CTR confermava la decisione di primo grado.

Secondo la CTR l'inosservanza del dovere di notificazione del pvc ed il mancato rispetto del termine di cui all'art.12 c.7 l.n.212/2000 avevano determinato la nullità degli atti di accertamento.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione sostenendo che non è prevista da alcuna disposizione la necessità che l'ufficio fiscale, dopo l'accesso per l'acquisizione di documenti, sia tenuto ad emettere un processo verbale di constatazione, risultando gli accessi eseguiti a carico del contribuente regolarmente notificati in epoca idonea a garantire il termine dilatorio.

La stessa suprema Corte ha di recente affrontato analoga questione risolvendola nel senso opposto alla censura esposta dall'Agenzia. Si è in particolare affermato che in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Nella parte motiva di tale decisione la Corte ha individuato specificamente i parametri normativi dai quali desumere la necessità di un processo verbale di chiusura delle operazioni in seguito agli accessi presso il contribuente degli organi verificatori, inoltre evidenziando la necessità che il termine dilatorio di cui al comma 7 dell'art.12 cit. debba necessariamente decorrere dalla data del pve di chiusura delle operazioni.

Nessuna violazione di legge è dunque ipotizzabile a carico della sentenza impugnata che, in relazione alla mancata compilazione di un pvc di chiusura all'esito degli accessi presso i locali del contribuente pacificamente compiuti dai verificatori, ha ritenuto illegittimi gli accertamenti per mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art.12 c.7 l.n.212/2000.

Il ricorso è stato quindi rigettato.

## **Licenziamento e opzione risarcitoria: la promessa decaduta**

Il lavoratore che viene assunto con un contratto nel quale è previsto l'obbligo del datore di lavoro di mantenimento in servizio per un certo periodo di tempo, ove venga anticipatamente licenziato ed accetta l'indennità risarcitoria in luogo del reintegro, decade dal diritto di far valere la promessa originaria. Così si è espressa la Corte di Cassazione sulla particolare vicenda pervenuta a sentenza nr. 6494/2016. Il lavoratore ricorrente aveva esposto che aveva in origine accettato la proposta di lavoro offertagli da un imprenditore, quale titolare di diverse società, con la quale il promittente si era impegnato per sé e per il tramite delle predette società a garantirgli un contratto di lavoro della durata di almeno 10 anni; che era stato quindi assunto da una società che poi lo aveva licenziato anticipatamente. Impugnato il licenziamento e disposto il reintegro, il lavoratore aveva rinunciato alla ripresa del posto di lavoro esercitando l'opzione di cui all'art 18 per 15 mensilità e dunque – secondo i giudici d'appello – aveva rinunciato a valersi della promessa contenuta nella scrittura privata d'assunzione, con la conseguenza che egli non poteva far valere un diritto derivante da una clausola a cui aveva rinunciato. Avverso tale pronuncia, il lavoratore ricorreva per Cassazione, conservando l'interesse a ricevere le retribuzioni derivanti dai dieci anni di lavoro originariamente garantiti. Secondo i supremi Giudici, la Corte territoriale ha giustamente affermato che l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 18 aveva determinato la rinuncia da parte del lavoratore a far valere qualsiasi diritto derivante dalla scrittura e, cioè sia eventuali retribuzioni maturate fino all'esercizio dell'opzione sia, comunque, retribuzioni relative al decennio garantito nella scrittura. In sostanza la Corte, esaminata la scrittura, ha ritenuto di poter interpretare, alla luce del comportamento successivo del lavoratore che l'esercizio dell'opzione equivaleva alla rinuncia da ogni eventuale beneficio derivante da detta scrittura. Non è ravvisabile quindi alcun errore della sentenza impugnata: la Corte territoriale ha infatti, testualmente riferito che " Con tale contegno, l'odierno ricorrente, manifestando univocamente il disinteresse al mantenimento di quel posto di lavoro che, con la scrittura privata l'imprenditore gli aveva promesso, aveva rinunciato all'oggetto principale della promessa rispetto al quale l'impegno di garantire dieci annualità della retribuzione era evidentemente accessorio. E' ovvio, infatti, che l'impegno a corrispondere la retribuzione non poteva che giustificarsi in relazione alla disponibilità del lavoratore all'impiego, cosicché, venuta meno quest'ultima, non si vede perché l'imprenditore gli avrebbe dovuto corrispondere dieci anni di retribuzione " Per le considerazioni che precedono il ricorso è stato rigettato



**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**  
Sindacato Unitario  
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565  
E-mail: segreteria@anclsu.com

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi**  
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte